



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO

della Delegazione Italiana nel Consiglio degli Ordini Forensi dell'Unione Europea (C.C.B.E.)

* * *

Nell'ambito del C.C.B.E., costituito nel 1960, con sede in Bruxelles, la Delegazione Italiana ("Delegazione"), richiamato lo statuto del C.C.B.E. elaborato a Stoccarda il 22 gennaio 1966 e le successive modifiche dello stesso, opererà nella osservanza delle seguenti norme:

1. La Delegazione italiana è composta da sette membri nominati dal Consiglio Nazionale Forense.
2. Le riunioni della Delegazione sono validamente costituite con la presenza di quattro dei suoi membri e le deliberazioni si riterranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
3. La Delegazione nomina all'interno dei propri componenti un Capo della delegazione ed un Delegato all'informazione.
4. I membri della Delegazione restano in carica quattro anni, vengono nominati dopo l'insediamento del CNF e sono rieleggibili.
5. La Delegazione
 - opera in stretto collegamento e sotto la direzione dell'Ufficio di Presidenza del CNF;
 - partecipa con i suoi membri a con il rappresentante permanente alle sessioni plenarie del C.C.B.E.;
 - si riunisce, nella data e nel luogo indicati dal Capo delegazione, con congruo anticipo rispetto a ciascuna delle riunioni del C.C.B.E., possibilmente con la presenza anche del rappresentante permanente al fine di predisporre e coordinare il lavoro;

- decide, a maggioranza dei presenti, il proprio orientamento rispetto a ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno delle sessioni plenarie del C.C.B.E. e dei comitati permanenti immediatamente successivi.

6. Il Capo delegazione

- nomina il *Rappresentante permanente* della Delegazione italiana a Bruxelles il quale avrà, fra l'altro, il compito di partecipare alle riunioni indette dal C.C.B.E per i rappresentanti permanenti;
- nomina, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del CNF, Esperti che avranno il compito di assistere la Delegazione;
- partecipa alle riunioni del comitato permanente;
- esprime le decisioni adottate dalla Delegazione stessa ai sensi del precedente punto;
- coordina gli interventi dei membri della Delegazione nelle riunioni del C.C.B.E.;
- presiede le riunioni della Delegazione e sovrintende allo svolgimento delle funzioni del Delegato all'informazione.

7. Il Delegato all'informazione:

- sovrintende al funzionamento della segreteria di Bruxelles;
- assiste il Capo della Delegazione nello svolgimento di tutte le sue funzioni e lo sostituisce nelle riunioni del comitato permanente C.C.B.E in caso di sua assenza od impedimento;
- intrattiene i rapporti con la Segreteria del C.C.B.E. e cura la diffusione ai membri della Delegazione delle notizie di loro interesse e dei documenti di loro pertinenza.

8. Nell'ambito degli Esperti per ciascuna Commissione e Gruppo di lavoro del C.C.B.E., il Capo delegazione nomina un titolare che partecipa abitualmente alle attività del C.C.B.E., ed un supplente che lo sostituisce in caso di suo impedimento. La partecipazione del titolare e del supplente alle suddette attività deve essere comunque autorizzata, di volta in volta, dal Capo delegazione stesso.

9. Delle riunioni della Delegazione e degli Esperti verrà redatto apposito verbale da sottoporsi, per l'approvazione, alla Delegazione nella riunione successiva; i verbali verranno custoditi dalla segreteria.

10. Tutte le spese per il funzionamento della Delegazione sono a carico del CNF e verranno liquidate nei limiti delle previsioni del proprio bilancio e previa esibizione di idonea documentazione.

Così modificato ed approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 26 settembre 2015.